

SENATO
ACCADEMICO
VERBALE

13 luglio 2011
verbale n. 8 Sa/2011

pagina 1/2

Oggi, in Venezia, nella sala di riunione alle ore 10,00 è stato convocato il senato accademico con nota del 6 luglio 2011, prot. n. 10468, tit. II/cl. 3/fasc. 8, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento generale di ateneo.

Sono presenti i sottoelencati signori, componenti il senato accademico dell'Università Iuav:

prof.ssa **Donatella Calabi** prorettore
 prof. **Giancarlo Carnevale** preside della facoltà di architettura
 prof. **Medardo Chiapponi** preside della facoltà di design e arti
 prof.ssa **Matelda Reho** preside della facoltà di pianificazione del territorio
 prof. **Luciano Vettoretto** direttore del dipartimento di Iuav per la ricerca
 prof. **Alberto Ferlenga** direttore della scuola di dottorato
 prof. **Roberto Sordina** mandatario del rettore
 prof. **Salvatore Russo** rappresentante dei professori e dei ricercatori di ruolo
 prof. **Augusto Cusinato** rappresentante dei professori e dei ricercatori di ruolo
 prof. **Mario Lupano** rappresentante dei professori e dei ricercatori di ruolo
 sig. **Riccardo Bermani** rappresentante degli studenti / *entra alle ore 11,05*
 sig.ra **Chiara Gaspardo** rappresentante degli studenti
 sig. **Marco Paronuzzi** rappresentante degli studenti

Hanno giustificato l'assenza:

prof. **Renzo Dubbini** mandatario del rettore
 prof. **Armando Dal Fabbro** rappresentante dei professori e dei ricercatori di ruolo

In considerazione del fatto che il prof. Amerigo Restucci è assente per impegni istituzionali, presiede il prorettore, prof.ssa Donatella Calabi, che verificata la validità della seduta la dichiara aperta alle ore 10,15.

Partecipa a titolo consultivo ed esercita le funzioni di segretario, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 dello statuto, il direttore amministrativo, dott. Aldo Tommasin.

Partecipa altresì ai sensi dell'articolo sopracitato il dott. Davide Buldrini in rappresentanza del personale tecnico amministrativo.

Il senato accademico è stato convocato con il seguente **ordine del giorno**:

- 1 Comunicazioni del presidente
- 2 Modifiche allo statuto di Iuav ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240
- 3 Proposta di codice etico ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
- 4 Assegnazione alle facoltà dei posti di ricercatore a tempo determinato

Il senato accademico prende atto delle comunicazioni del presidente al seguente punto dell'ordine del giorno:

1 Comunicazioni del presidente

- nella seduta del 29 giugno 2011 il consiglio della facoltà di architettura, tenuto conto di quanto deliberato dal senato accademico nella seduta del 16 marzo 2011, ha deliberato a maggioranza che i settori scientifico disciplinari sui quali bandire i due posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia A sopra citati siano i seguenti:

- 1) ING-IND/11 "Fisica e tecnica ambientale";
- 2) ICAR/14 "Composizione architettonica e urbana";

Il consiglio della facoltà di architettura ha inoltre dato mandato al preside, sentite le aree disciplinari, di definire i profili dei candidati;

Sui seguenti argomenti iscritti all'ordine del giorno il senato accademico:

il segretario

il presidente

SENATO
ACCADEMICO
VERBALE

13 luglio 2011 verbale n. 8 Sa/2011	pagina 2/2
--	------------

2 Modifiche allo statuto di luav ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (rif. delibera n. 50 Sa/2011/Da-ai)

alle ore 11,05 entra il sig. Riccardo Bermani

concorda unanimemente sulle proposte di modifica e integrazione emerse nel corso della discussione dando mandato al rettore di trasmetterle alla commissione statuto per una sua valutazione ai fini dell'approvazione del nuovo statuto in una prossima seduta.

3 Proposta di codice etico ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (rif. delibera n. 51 Sa/2011/Da-affari legali – allegati: 2)

delibera all'unanimità di approvare il codice etico dell'Università luav di Venezia

Sono rinviati i seguenti argomenti:

4 Assegnazione alle facoltà dei posti di ricercatore a tempo determinato

per l'ampiezza e la complessità della materia trattata, rinvia la discussione dell'argomento in oggetto alla prossima seduta prevista per il 20 luglio dando mandato ad una commissione composta dal rettore, dai presidi di facoltà e dal direttore del dipartimento luav per la ricerca di definire gli indirizzi per la ripartizione dei posti di ricercatore a tempo determinato.

La commissione si riunirà il 19 luglio 2011.

Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,40.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

13 luglio 2011
delibera n. 50 Sa/2011/Da-ai

pagina 1/2

2 Modifiche allo statuto di luav ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240

alle ore 11,05 entra il sig. Riccardo Bermani

La presidente ricorda al senato accademico che, con riferimento alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 (Suppl. Ordinario n. 11), le università sono tenute a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo dell'ateneo entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

La presidente ricorda inoltre che lo statuto deve essere adeguato a quanto contenuto nell'articolo 2 della legge sopramenzionata e che le modifiche statutarie devono essere predisposte da un apposito organo istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 5 e adottate dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

A tale riguardo la presidente ricorda al senato che con decreto rettorale 14 marzo 2011, n. 210, sulla base delle designazioni effettuate dal senato degli studenti, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 24 febbraio, del 2 e dell'11 marzo 2011, è stata nominata la commissione deputata a predisporre le modifiche dello statuto di ateneo. Essa è presieduta dal rettore stesso ed è rappresentativa di tutte le componenti dell'ateneo.

La presidente ricorda che la commissione ha incontrato il senato accademico il 22 giugno e il 6 luglio 2011 e che successivamente il rettore, in qualità di presidente della commissione stessa, ha inviato la bozza del nuovo statuto a tutto il personale dell'ateneo, nonché ai componenti del consiglio di amministrazione, invitando a presentare osservazioni e proposte di miglioramento.

Contestualmente il rettore ha comunicato il calendario di lavoro e di incontro con tra la commissione e la comunità luav (le assemblee di facoltà, del personale tecnico e amministrativo e l'assemblea generale di ateneo del 19 luglio) al fine di giungere ad una approvazione condivisa del nuovo statuto di luav e poter inviare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, entro i termini fissati dalla legge, le modifiche allo statuto di ateneo per il controllo previsto dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

A tale riguardo, la presidente dà avvio alla discussione nel corso della quale tutti intervengono.

Al termine della discussione la presidente riassume le principali osservazioni e proposte emerse che risultano essere le seguenti:

- riformulare il comma 1 dell'articolo 1 (Principi fondamentali dell'ateneo) prevedendo specifici richiami alle "culture del progetto" ed eliminando il termine "governo";
- prevedere tra i compiti che l'ateneo esercita per la realizzazione della propria missione anche la promozione dello sviluppo delle reti internazionali di ricerca (articolo 2 Missione dell'ateneo);
- riarticolare l'impegno dell'ateneo nella tutela della propria memoria storica (articolo 3 Principi di azione e di valutazione);
- all'articolo 10 (Il rettore) prevedere il potere di nomina del direttore della scuola di dottorato;
- all'articolo 23 (Strutture operative e fondazioni universitarie) evidenziare che lo scopo delle strutture operative e delle fondazioni riguarda lo svolgimento di attività strumentali a sostegno degli scopi istituzionali dell'università ed eliminare il comma 2 sulla Fondazione luav;
- all'articolo 24 (I dipartimenti) prevedere la possibilità per i docenti di svolgere attività di ricerca e didattica anche presso dipartimenti diversi da quelli di afferenza e integrare la lettera b) del comma 2 con le seguenti parole "anche mediante la costituzione del consiglio dei corsi di studio";
- all'articolo 25 (Modalità di costituzione dei dipartimenti) stabilire la soglia di 40 docenti

il segretario

il presidente

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

13 luglio 2011 delibera n. 50 Sa/2011/Da-ai	pagina 2/2
--	------------

come numero minimo per la costituzione dei dipartimenti;

- prevedere al comma 3 dell'articolo 26 (Articolazione interna dei dipartimenti) i consigli di corsi di studio;

- all'articolo 30 (Struttura di raccordo dell'offerta formativa) non prevedere quale componente del consiglio della struttura il direttore della scuola di dottorato per evitare conflitti in caso di più strutture di raccordo e formulare l'articolo in modo che la struttura sia sovrainposta rispetto ai dipartimenti;

- integrare il comma 2 dell'articolo 32 (Scuola di dottorato) con le parole "sentito il consiglio della scuola";

- all'articolo 33 (I centri di ricerca interateneo) inserire anche i centri di ricerca interdipartimentali;

- all'articolo 35 (Il direttore generale) riconoscere al senato accademico il potere di approvazione del piano di organizzazione dei servizi predisposto dal direttore generale e ridurre la durata dell'incarico del direttore generale stesso a tre anni.

La presidente propone infine di raccogliere le osservazioni sopra riportate in un apposito documento da inviare alla commissione statuto affinché possa valutare l'opportunità di accogliere tali richieste.

La presidente chiede al senato di esprimersi in merito.

Il senato accademico, vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed al termine di un attento esame del testo predisposto dalla commissione istituita con decreto 14 marzo 2011, n. 210, concorda unanimemente sulle proposte di modifica e integrazione emerse nel corso della discussione dando mandato al rettore di trasmetterle alla commissione statuto per una sua valutazione ai fini dell'approvazione del nuovo statuto in una prossima seduta.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

13 luglio 2011
delibera n. 51 Sa/2011/Da-affari legali

pagina 1/6
allegati: 2

3 Proposta di codice etico ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240

La presidente informa il senato accademico che a seguito dell'emanazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240: "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (c.d. "legge Gelmini"), entrata in vigore il 28 gennaio 2011, si rende necessario procedere all'approvazione del codice etico dell'Università luav di Venezia trasmesso al senato stesso nel corso della seduta del 15 giugno 2011.

In particolare la presidente informa che l'articolo 2, comma 4, della legge sopra citata, dispone che "Le università che ne fossero prive adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un codice etico della comunità universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti dell'ateneo. Il codice etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina, decide, su proposta del rettore, il senato accademico".

La presidente rileva che con l'adozione del proprio codice etico l'Università luav di Venezia, si propone di richiamare tutti gli appartenenti alla comunità universitaria al riconoscimento dei valori fondamentali già contenuti nelle leggi e nella Costituzione della Repubblica, nonché al rispetto delle responsabilità, anche morali, che devono informare il comportamento di ciascuno.

La presidente comunica infine che il codice etico è stato sottoposto anche al parere della commissione per le modifiche dello statuto di luav.

La presidente dà lettura dello schema di codice etico che, sulla base dei rilievi e delle osservazioni emersi anche nel corso della discussione odierna in seguito alla presa visione del testo da parte del senato stesso nella seduta sopra menzionata, risulta modificato come riportato di seguito:

Codice etico dell'Università luav di Venezia

Premessa

L'Università luav di Venezia, con l'intento di sensibilizzare tutte le componenti dell'ateneo (personale docente personale tecnico e amministrativo e studenti) all'osservanza di quei principi già contenuti nelle leggi e nella Costituzione della Repubblica - in particolare per quanto riguarda l'articolo 3 (principio di uguaglianza), l'articolo 9 (promozione dello sviluppo della cultura della ricerca e scientifica e tecnica), l'articolo 33 (libertà di arte e scienza e del loro insegnamento), l'articolo 34 (diritto per i capaci e meritevoli, di raggiungere i gradi più alti degli studi) - si propone, con il presente Codice Etico, di determinare i valori fondamentali che stanno alla base della sua funzione istituzionale e ciò anche in considerazione della finalità educativa ad essa affidata.

Il riconoscimento e la promozione di valori (quali il rispetto della dignità umana; il rifiuto di ogni ingiusta discriminazione; il rispetto delle diversità individuali e culturali; il pieno riconoscimento dei diritti e delle libertà fondamentali; l'adempimento dei propri doveri con responsabilità, onestà, integrità e professionalità; i principi di equità, imparzialità, solidarietà, leale collaborazione e trasparenza; l'impegno per raggiungere i più alti livelli di conoscenza, l'incentivazione dello studio e della ricerca scientifica; il rispetto del criterio del merito) rafforzano la cultura della responsabilità che deve informare il comportamento di ciascun membro dell'Università quale presupposto necessario e ineludibile nello svolgimento delle proprie funzioni e attività.

Articolo 1 – Destinatari

1 Il presente codice è rivolto all'intera comunità universitaria, composta dal personale

il segretario

il presidente

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

13 luglio 2011
delibera n. 51 Sa/2011/Da-affari legali

pagina 2/6
allegati: 2

docente e ricercatore, di ruolo e non di ruolo, dal personale tecnico-amministrativo, di ruolo e non di ruolo e dagli studenti dell'Università Iuav di Venezia.

2 Gli appartenenti alla comunità universitaria, così come individuata al comma 1, si impegnano al rispetto del codice sia individualmente, sia nell'ambito degli organi collegiali di cui siano eventualmente chiamati a far parte.

Articolo 2 - Finalità

1 Il codice ha lo scopo di assicurare che la condotta dei membri della comunità universitaria sia conforme ai principi che presiedono all'attività universitaria, promuovendo e proteggendo i valori cardine delle istituzioni universitarie, quali:

- il rispetto della dignità umana;
- il rifiuto di ogni discriminazione, il rispetto delle diversità individuali e culturali;
- il pieno riconoscimento dei diritti e delle libertà fondamentali;
- l'adempimento dei propri doveri con responsabilità, onestà, integrità e professionalità;
- i principi di equità, imparzialità, solidarietà, leale collaborazione e trasparenza;
- l'impegno per raggiungere i più alti livelli di conoscenza, l'incentivazione dello studio e della ricerca scientifica;
- il rispetto del criterio del merito.

2 Il codice non si sovrappone né sostituisce alla disciplina vigente in materia di diritti, doveri e obblighi del personale docente, tecnico amministrativo e degli studenti universitari, ma ne costituisce ulteriore complemento.

Articolo 3 - Rifiuto di ogni discriminazione

1. Ogni componente dell'Università ha diritto ad essere trattato con rispetto e a non subire discriminazioni, in ragione di uno o più fattori, quali ad esempio la religione, il genere, l'orientamento sessuale, le convinzioni personali, l'aspetto fisico, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le condizioni personali e di salute, la gravidanza, le scelte familiari, l'età nonché il ruolo che occupa in ambito universitario.

2 Si ha discriminazione laddove una persona, in ragione di uno o più fattori di cui al comma 1, subisca un trattamento meno favorevole di altra che si trovi in una situazione analoga.

3 Si ha altresì discriminazione laddove un'intera categoria di persone, in ragione dei fattori elencati al primo comma, si trovi svantaggiata in conseguenza di una prassi o di un criterio di comportamento apparentemente neutro a meno che tale prassi o criterio non sia obiettivamente giustificato da una legittima finalità e la modalità per il suo conseguimento siano da ritenersi necessarie e adeguate.

4 L'Università Iuav di Venezia ripudia e si impegna a inibire ogni condotta prevaricatoria, persecutoria o discriminatoria, attuata da parte di un membro dell'ateneo, sia questi o no in posizione sovraordinata, nei confronti di un altro che si sostanzia in forme di persecuzione psicologica o violenza morale tali da determinare un degrado delle condizioni di lavoro, ovvero idonei a compromettere la salute, la professionalità, o la dignità della persona sul luogo di lavoro. L'Università Iuav di Venezia incoraggia le iniziative volte a proteggere le categorie svantaggiate e a valorizzare la diversità individuale e culturale.

Articolo 4 - Abuso del proprio ruolo

1. A nessun membro dell'università è consentito abusare dell'autorevolezza che deriva dalla propria posizione accademica ovvero dal fatto di ricoprire uffici e incarichi, al fine di ottenere vantaggi personali o per indurre altri soggetti a eseguire prestazioni o servizi che non rientrino nel normale svolgimento delle libere attività didattiche, accademiche o amministrative.

2. Ai docenti, ai ricercatori e al personale tecnico-amministrativo non è consentito fare uso della propria influenza per concedere favori o benefici o per condizionare esiti di procedimenti concorsuali o amministrativi allo scopo di agevolare il coniuge o convivente, parenti o affini fino al quarto grado. Ugualmente non è consentito esercitare tale influenza per favorire studenti oltre il merito e le capacità effettive.

3 Al personale docente è fatto divieto di subordinare il sostenimento e il superamento degli

il segretario

il presidente

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

13 luglio 2011 delibera n. 51 Sa/2011/Da-affari legali	pagina 3/6 allegati: 2
---	---------------------------

esami di profitto all'acquisto di uno o più libri da parte degli studenti.

Articolo 5 - Molestie sessuali

1 L'Università luav di Venezia ripudia e persegue qualsiasi forma di molestia, violenza, sopruso di natura sessuale nonché ogni comportamento assimilabile ed assicura alle vittime una sollecita protezione libera da pregiudizi.

2 Le molestie sessuali sono definite come richieste di favori sessuali, e/o proposte indesiderate di prestazioni a contenuto sessuale, e/o atteggiamenti o espressioni verbali e non verbali degradanti aventi per oggetto la sfera personale della sessualità rivolti a una persona, a prescindere dal suo sesso o orientamento sessuale.

3 L'esistenza di una posizione sovraordinata di chi molesta rispetto alla vittima costituisce elemento aggravante. In particolare, considerato il ruolo educativo dell'università assumono specifica gravità le molestie sessuali da parte dei docenti nei confronti degli studenti.

Articolo 6 - Doni e benefici

1. I membri dell'università non possono richiedere, né accettare qualsiasi offerta di beni o benefici allo scopo di influenzare, direttamente o indirettamente, il regolare svolgimento delle attività istituzionali.

2. Possono essere accettate le offerte spontanee di beni o benefici di valore economico puramente simbolico, nell'ambito di incontri culturali, visite o convegni scientifici, e sempre che l'accettazione degli stessi non influenzi, nemmeno indirettamente, il regolare svolgimento delle attività istituzionali.

Articolo 7 - Nome e reputazione dell'università

1 Tutti i membri della comunità universitaria sono tenuti a rispettare il buon nome dell'ateneo e a non recare danno alla reputazione o all'immagine dell'istituzione.

2 A nessun membro dell'università è permesso:

- di utilizzare in modo improprio il nome e il logo dell'università
- di utilizzare la reputazione dell'università associandola ad attività professionali, impieghi, incarichi, o altre attività esterne, anche non remunerate
- di esprimere opinioni strettamente personali in nome dell'università.

Articolo 8 - Uso delle risorse e delle strutture dell'università

1 Tutti i membri dell'università sono tenuti a disporre delle risorse e delle strutture dell'ateneo con responsabilità, allo scopo di preservarne la migliore funzionalità a vantaggio di tutti.

2 A nessun membro è consentito utilizzare o concedere a persone o enti esterni, in mancanza di apposita autorizzazione da parte degli organi competenti, attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie dell'Università per fini di natura personale e/o per scopi diversi da quelli dell'istituzione universitaria, o in ogni caso non espressamente approvati da quest'ultima.

Articolo 9 - Libertà accademica

1 L'Università luav di Venezia riconosce la libertà di insegnamento e di ricerca come essenziale presupposto al raggiungimento della propria missione istituzionale.

2 Nel rispetto del principio espresso dal comma precedente i docenti cooperano per l'attuazione degli indirizzi formativi ed organizzativi adottati dagli organismi istituzionali dell'ateneo.

Articolo 10- Libertà di accesso alla conoscenza scientifica

1 I membri della comunità universitaria si impegnano a garantire la massima condivisione possibile dei risultati della ricerca svolta in ambito universitario e a non servirsene per fini privati.

2 L'istituzione universitaria promuove e incentiva le nuove possibilità di diffusione della conoscenza anche attraverso lo strumento dell'accesso aperto via Internet, secondo quanto affermato nella Dichiarazione di Berlino sull'Accesso aperto alla letteratura scientifica (allegato A), sottoscritta e promossa da numerose università italiane – inclusa l'Università luav di Venezia – con la Dichiarazione di Messina del 4 novembre 2004

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

13 luglio 2011 delibera n. 51 Sa/2011/Da-affari legall	pagina 4/6 allegati: 2
---	---------------------------

(allegato B).

Articolo 11 - Proprietà intellettuale, proprietà industriale e plagio

1 I membri della comunità universitaria sono tenuti al rispetto delle norme in materia di diritto di autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e in materia di proprietà industriale, di cui al d.lgs 10 febbraio 2005, e successive modifiche e integrazioni, nonché al rispetto scrupoloso di tutto quanto contenuto nel regolamento Iuav per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale.

2 Ogni membro dell'università deve astenersi in qualsiasi modo dal plagio, definito come la parziale o totale appropriazione e attribuzione a se stessi o ad altri di parole, idee, ricerche o scoperte altrui, a prescindere dalla lingua in cui queste sono ufficialmente presentate o divulgate, o nell'omissione della citazione delle fonti. Il plagio può essere intenzionale o effetto di una condotta non diligente.

3 Le attività accademiche di rilievo scientifico svolte collettivamente devono indicare tutti i nomi di coloro che vi hanno contribuito, specificando, se possibile, a quale collaboratore sono riferibili le singole parti. Nell'ambito di ciascun gruppo è compito del coordinatore:
- promuovere le condizioni che consentano a ciascun partecipante di operare secondo integrità, onestà, professionalità, libertà;
- valorizzare il merito del singolo ed individuare le responsabilità di ciascun partecipante;
- sollecitare il dialogo, la cooperazione, la critica, l'argomentazione, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali, specie nello svolgimento di attività scientifiche di confine o che richiedono un approccio metodologico complesso e/o multidisciplinare.

4 Possibili conflitti circa la titolarità della proprietà saranno decisi dal senato accademico, previo parere del rettore.

Articolo 12 - Conflitto di interessi

1 Si ha conflitto di interessi quando l'interesse privato di un membro dell'università, ad esclusione degli studenti, collida, in modo concreto e attuale o anche solo potenziale, con l'interesse, non solo economico, dell'università.

2 L'interesse privato, di natura non solo economica, che determina conflitto può riguardare:
- l'interesse immediato della persona in quanto membro dell'università;
- l'interesse di un familiare di un membro dell'università;
- l'interesse di enti, persone fisiche o giuridiche con cui il membro dell'università intrattenga un rapporto di impiego o commerciale;
- l'interesse di enti o persone giuridiche di cui il membro dell'università abbia il controllo o possieda una quota significativa di partecipazione finanziaria;
- l'interesse di terzi, qualora ne possano consapevolmente conseguire vantaggi al membro dell'università.

3 Il membro dell'università che in una determinata operazione o circostanza ha interessi in conflitto con quelli del proprio ateneo, deve darne immediata notizia all'organo o alla persona responsabile o gerarchicamente sovraordinato, ovvero deve astenersi da eventuali deliberazioni o decisioni in merito.

4 Qualora l'organo o la persona responsabile o gerarchicamente sovraordinato venga a conoscenza di situazioni in cui è mancata la comunicazione di cui al comma precedente, può invitare l'interessato a dar conto del proprio operato ed eventualmente segnalare la condotta agli organi competenti.

Articolo 13- Nepotismo e favoritismo

1 L'Università Iuav di Venezia contrasta e persegue fermamente ogni forma di nepotismo e favoritismo, e a tale riguardo richiede a tutte le proprie componenti di segnalare con tempestività agli organi competenti qualsiasi comportamento che appaia integrare uno di tali fenomeni.

2 Ricorre nepotismo quando un professore, un ricercatore, o un componente del personale tecnico-amministrativo, direttamente o indirettamente, - anche nei casi di ricorso a fondi esterni - utilizza la propria autorevolezza o capacità di persuasione per concedere benefici,

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

13 luglio 2011 delibera n. 51 Sa/2011/Da-affari legali	pagina 5/6 allegati: 2
---	---------------------------

favorire incarichi o chiamate, influire sugli esiti concorsuali o sulle procedure di selezione riguardanti, in particolare – ma non esclusivamente – l'avvio e lo sviluppo della carriera universitaria (compresi borse di studio, contratti, borse per dottorato di ricerca, assegni di ricerca) e l'ingresso di coniugi o conviventi, parenti e affini fino al quarto grado.

3 Al nepotismo sono assimilate le pratiche di favoritismo di un docente e di membri del personale tecnico e amministrativo nei confronti rispettivamente dei propri allievi e di colleghi inquadrati in posizioni subalterne, intese come condotte arbitrarie, messe in atto al fine di far prevalere ingiustamente interessi che condizionino la valutazione di merito, in contrasto con i valori di onestà e imparzialità e con l'interesse di altri candidati obiettivamente meritevoli nell'avvio iniziale o nei passaggi successivi della carriera accademica.

Articolo 14 – Riservatezza

1 Anche nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs 30 giugno 2003, n. 196, "codice in materia di protezione dei dati personali", tutte le componenti dell'ateneo si impegnano a mantenere riservate la informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, attuando ogni misura utile a prevenire l'eventuale diffusione o dispersione di dati e custodendo con ordine e cura gli atti affidati.

2 Tutti i membri della comunità universitaria sono inoltre tenuti:

- a rispettare il diritto alla riservatezza di persone od enti di cui l'università detiene informazioni protette;
- a non rivelare dati o informazioni riservate riferibili alla partecipazione ad organi accademici;
- a consultare i soli atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso siano autorizzati, facendone un uso conforme ai doveri d'ufficio ed alle regole in materia di riservatezza dei dati personali.

Articolo 15 - Motivazione delle decisioni

1 Ogni decisione assunta dai membri dell'università deve sempre essere adeguatamente ed obiettivamente motivata, comprese le decisioni che influiscano sulla posizione o carriera di altri membri dell'università, e quelle aventi ad oggetto la descrizione o promozione delle attività formative.

Articolo 16 - Diffusione e promozione del codice

1 L'ateneo promuove la più ampia diffusione del presente codice e delle norme etiche in esso contenute, mediante pubblicazioni, comunicazioni e ogni altro mezzo ritenuto idoneo a tal fine.

2 E' preciso dovere di ciascuna componente della comunità universitaria prendere visione del presente codice e adottare i modelli di condotta in esso prescritti.

Articolo 17 - Osservanza e violazione del codice etico

1 Ogni membro della comunità universitaria è tenuto a osservare le disposizioni del presente codice e può altresì rivolgersi alla commissione di garanzia di cui al successivo articolo 18 per ottenere dalla stessa un parere in ordine all'applicazione delle singole norme o alla condotta appropriata da tenere in relazione alle concrete fattispecie.

2 Fermo restando quanto previsto dalle norme civili, penali e amministrative, l'accertata violazione del presente codice può costituire motivo di determinazione di sanzioni.

3 Laddove la violazione del codice etico costituisca anche violazione di una norma disciplinare, si applicano le norme che regolano i procedimenti disciplinari.

4 Nell'ipotesi in cui, invece, la violazione del presente codice non costituisca anche infrazione disciplinare, nel principio del contraddittorio, l'accertamento della violazione e la decisione in merito all'irrogazione della sanzione spetta al senato accademico, su proposta del rettore, che potrà essere coadjuvato, nel relativo procedimento, dalla commissione di garanzia di cui al successivo articolo 18.

5 Nessuna sanzione potrà essere inflitta senza che la persona interessata sia stata preavvertita con congruo anticipo, ascoltata e posta in condizione di difendersi, anche con

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

<p>13 luglio 2011 delibera n. 51 Sa/2011/Da-affari legali</p>	<p>pagina 6/6 allegati: 2</p>
---	-----------------------------------

l'assistenza di un esperto.

Articolo 18 - Commissione di garanzia

1 La commissione di garanzia, nominata dal senato accademico, può esprimere pareri sull'applicazione nonché sull'interpretazione delle norme del presente codice, favorendo la composizione di controversie e il rispetto dei doveri previsti.

2 Se ne è richiesta, la commissione può proporre agli organi competenti l'apertura di un procedimento disciplinare o coadiuvare il rettore nel procedimento relativo all'accertamento della violazione e all'irrogazione della sanzione ai sensi del precedente articolo 17, comma 3.

Il senato accademico, udita la relazione della presidente, vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'articolo 2, comma 4 e dopo ampia ed approfondita discussione, delibera all'unanimità di approvare il codice etico dell'Università Iuav di Venezia secondo lo schema sopra riportato.

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

Accesso aperto alla letteratura scientifica (Dichiarazione di Berlino)

Premessa

Internet ha radicalmente modificato le realtà pratiche ed economiche della distribuzione del sapere scientifico e del patrimonio culturale. Per la prima volta nella storia, Internet offre oggi l'occasione di costituire un'istanza globale ed interattiva della conoscenza umana e dell'eredità culturale e di offrire la garanzia di un accesso universale.

Noi, i firmatari, ci impegniamo ad affrontare le sfide di Internet come mezzo funzionale emergente per la diffusione della conoscenza. Siamo certi che questi sviluppi saranno in grado di incidere significativamente tanto sulla natura delle pubblicazioni scientifiche quanto sul sistema esistente di valutazione della qualità scientifica.

In accordo con lo spirito della Dichiarazione della Budapest Open Access Initiative, la Carta di ECHO e il Bethesda Statement sull'Open Access Publishing, abbiamo redatto la Dichiarazione di Berlino per promuovere Internet quale strumento funzionale alla conoscenza scientifica generale di base e alla speculazione umana e per indicare le misure che le figure dominanti nelle politiche di ricerca, le istituzioni scientifiche, i finanziatori, le biblioteche, gli archivi ed i musei devono tenere in considerazione.

Obiettivi

La nostra missione di disseminazione della conoscenza è incompleta se l'informazione non è resa largamente e prontamente disponibile alla società. Occorre sostenere nuove possibilità di disseminazione della conoscenza, non solo attraverso le modalità tradizionali ma anche e sempre più attraverso il paradigma dell'accesso aperto via Internet. Definiamo l'accesso aperto come una fonte estesa del sapere umano e del patrimonio culturale che siano stati validati dalla comunità scientifica.

Per mettere in pratica la visione di un'istanza globale ed accessibile del sapere, il Web del futuro dovrà essere sostenibile, interattivo e trasparente. I contenuti ed i mezzi di fruizione dovranno essere compatibili e ad accesso aperto.

Definizione di contributi ad accesso aperto

Accreditare l'accesso aperto quale procedura meritevole richiede idealmente l'impegno attivo di ogni e ciascun produttore individuale di conoscenza scientifica e di ciascun depositario del patrimonio culturale. I contributi ad accesso aperto includono le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici.

Ciascun contributo ad accesso aperto deve soddisfare due requisiti:

1. L'autore(i) ed il detentore(i) dei diritti relativi a tale contributo garantiscono a tutti gli utilizzatori il diritto d'accesso gratuito, irrevocabile ed universale e l'autorizzazione a riprodurlo, utilizzarlo, distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente e a produrre e distribuire lavori da esso derivati in ogni formato digitale per ogni scopo responsabile, soggetto all'attribuzione autentica della paternità intellettuale (le pratiche della comunità scientifica manterranno i meccanismi in uso per imporre una corretta attribuzione ed un uso responsabile dei contributi resi pubblici come avviene attualmente), nonché il diritto di riprodurne una quantità limitata di copie stampate per il proprio uso personale.
2. Una versione completa del contributo e di tutti i materiali che lo corredano, inclusa una copia della autorizzazione come sopra indicato, in un formato elettronico secondo uno standard appropriato, è depositata (e dunque pubblicata) in almeno un archivio in linea che impieghi standard tecnici adeguati (come le definizioni degli Open Archives) e che sia supportato e mantenuto da un'istituzione accademica, una società scientifica, un'agenzia governativa o ogni altra organizzazione riconosciuta che persegua gli obiettivi dell'accesso aperto, della distribuzione illimitata, dell'interoperabilità e dell'archiviazione a lungo termine.

Sostenere la transizione verso il paradigma dell'accesso aperto elettronico

Le nostre organizzazioni sono interessate all'ulteriore promozione del nuovo paradigma dell'accesso aperto per offrire il massimo beneficio alla scienza e alla società. Perciò intendiamo favorirne il progresso:

- incoraggiando i nostri ricercatori e beneficiari di finanziamenti per la ricerca a pubblicare i risultati del loro lavoro secondo i principi dell'accesso aperto
- incoraggiando i detentori del patrimonio culturale a supportare l'accesso aperto mettendo a disposizione le proprie risorse su Internet
- sviluppando i mezzi e i modi per valutare i contributi ad accesso aperto e le pubblicazioni in linea, così da preservare gli standard qualitativi della validazione e della buona pratica scientifica
- difendendo il riconoscimento delle pubblicazioni ad accesso aperto ai fini delle valutazioni per le promozioni e l'avanzamento delle carriere
- difendendo il merito intrinseco dei contributi ad un'infrastruttura ad accesso aperto attraverso lo sviluppo di strumenti di fruizione, la fornitura di contenuti, la creazione di metadati o la pubblicazione di articoli individuali.

Noi riconosciamo che il passaggio all'accesso aperto modifica la disseminazione della conoscenza nei suoi aspetti legali e finanziari. Le nostre organizzazioni mirano a trovare soluzioni che sostengano futuri sviluppi degli attuali inquadramenti legali e finanziarie al fine di facilitare l'accesso e l'uso ottimale.

DICHIARAZIONE DI MESSINA

*DOCUMENTO ITALIANO A SOSTEGNO DELLA
DICHIARAZIONE DI BERLINO SULL'ACCESSO APERTO
ALLA LETTERATURA ACCADEMICA¹*

4 novembre 2004

I CONVENUTI

CONSIDERATA l'importanza fondamentale che la diffusione universale delle conoscenze scientifiche riveste nella crescita economica e culturale della società;

VISTA l'esigenza avvertita in seno alle comunità accademiche internazionali e negli Atenei italiani di individuare forme alternative di diffusione della comunicazione scientifica che garantiscano la più ampia disseminazione e il

¹ La «dichiarazione di Messina» è stata sottoscritta in occasione del workshop nazionale «Gli atenei italiani per l'Open Access: verso l'accesso aperto alla letteratura di ricerca», Messina, Università degli studi, 4-5 novembre 2004. Nel corso della cerimonia del 4 novembre hanno aderito alla Dichiarazione di Berlino le seguenti università (in ordine alfabetico per località): **Bologna, Brescia, Calabria, Firenze, Foggia, Genova, Insubria, Lecce, Messina, Milano, Milano Bicocca, Milano Politecnico, Milano Vita-Salute San Raffaele, Modena, Molise, Napoli Federico II, Napoli L'Orientale, Napoli Partenope, Padova, Palermo, Parma, Piemonte Orientale, Roma LUMSA, Roma Tor Vergata, Roma III, Siena, Torino, Trieste, Trieste SISSA, Tuscia, Venezia IUAV**, oltre all'Istituto Italiano di Medicina Sociale di Roma. (agg. 4.11.2004)

più alto impatto scientifico dei prodotti culturali creati al loro interno;

CONSIDERATE le numerose iniziative intraprese a livello internazionale che hanno ravvisato nell'«accesso aperto» alla letteratura scientifica lo strumento basilare nella disseminazione del patrimonio culturale delle comunità accademiche e di ricerca;

VISTA la Dichiarazione di Berlino che, in armonia con lo spirito della Dichiarazione della Budapest Open Access Initiative, la Carta di ECHO e il Bethesda Statement sull'Open Access Publishing, persegue tra i suoi obiettivi il sostegno a «nuove possibilità di disseminazione della conoscenza non solo attraverso le modalità tradizionali ma anche e sempre più attraverso il paradigma dell'accesso aperto via Internet»;

CONSIDERATA l'importanza dei principi enunciati e condivisi dai convenuti e l'alto profilo a livello internazionale delle istituzioni accademiche, di cultura e di ricerca firmatarie;

DICHIARANO

di aderire alla Dichiarazione di Berlino, «Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities», a sostegno dall'accesso aperto alla letteratura scientifica, con l'auspicio che questo gesto costituisca un primo ed importante contributo dato dagli Atenei italiani ad una più ampia e rapida diffusione del sapere scientifico.

Atenei Italiani per l'Open Access: verso l'accesso aperto alla letteratura di ricerca*

Messina, 4 novembre 2004

**Documento italiano a sostegno della Dichiarazione di Berlino
sull'accesso aperto alla letteratura accademica**

Dichiarazione di Messina

I. CONVENUTI:

CONSIDERATA l'importanza fondamentale che la diffusione universale delle conoscenze scientifiche riveste nella crescita economica e culturale della società;

VISTA l'esigenza avvertita in seno alle comunità accademiche internazionali e negli Atenei italiani di individuare forme alternative di diffusione della comunicazione scientifica che garantisca la più ampia disseminazione e il più alto impatto scientifico dei prodotti culturali e della cultura interna;

CONSIDERATE le numerose iniziative intraprese a livello internazionale che hanno ravvivato nell'"accesso aperto" alla letteratura scientifica la struttura basilare nella disseminazione del patrimonio culturale delle comunità accademiche e di ricerca;

VISTA la Dichiarazione di Berlino che, in armonia con lo spirito della Dichiarazione della Budapest Open Access Initiative, la Carta di ECHO e il Bethesda Statement sull'Open Access Publishing, persegue tra i suoi obiettivi il sostegno a "nuove garanzie di rinverdire della conoscenza, non solo attraverso le modalità tradizionali ma anche e sempre più attraverso il paradigma dell'accesso aperto via Internet";

CONSIDERATA l'importanza dei principi enunciati e condivisi dai convenuti e l'alto profilo a livello internazionale delle istituzioni accademiche, di cultura e di ricerca firmatarie;

DICHIARANO

di aderire alla Dichiarazione di Berlino, "Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities", a sostegno dell'accesso aperto alla letteratura scientifica, con l'intento che questo gesto costituisca un primo ed importante contributo degli Atenei Italiani ad una più ampia e rapida diffusione del sapere scientifico.

Università di Napoli "Federico II"
Università di Napoli "L. Vanvitelli"

Università di Bologna <u>[firma]</u>	Università di Insubria <u>[firma]</u>
Università di Brescia <u>[firma]</u>	Università di Firenze <u>[firma]</u>
Università di Ferrara _____	Università di LUISA _____
Università di Modena _____	Politecnico di Milano _____
Università di Messina <u>[firma]</u>	Università di Parma <u>[firma]</u>
Università di Milano I _____	Università di Pavia <u>[firma]</u>
Università di Milano Bicocca _____	Università di Torino <u>[firma]</u>
Università di Palermo <u>[firma]</u>	Università di Roma Tor Vergata <u>[firma]</u>
Università di Lecce <u>[firma]</u>	Università di Udine <u>[firma]</u>
Università di Siena _____	Università di Venezia <u>[firma]</u>
Università di Roma III <u>[firma]</u>	Università di Padova <u>[firma]</u>
Università di Torino <u>[firma]</u>	Istituto Italiano di Scienze Sociali <u>[firma]</u>
Università della Calabria <u>[firma]</u>	Università di Napoli Federico II <u>[firma]</u>
Università di Napoli Parthenope <u>[firma]</u>	Università di Genova <u>[firma]</u>